



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

X COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE PROF. AVV. ANNA MASUTTI  
NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL  
MADE IN ITALY RELATIVO A "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA  
DELLO SPAZIO" DEL 10 SETTEMBRE 2024 (C. 2026 Governo)

AUDIZIONE DEL 3 DICEMBRE 2024



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. Esame del Titolo IV ‘RESPONSABILITÀ’ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO’ (art. da 18 a 21).</b> .....	3
<b>2a. Sulle disposizioni relative alla ‘Responsabilità civile’</b> .....	3
<b>2b. Sulle disposizioni relative all’‘Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria’</b> .....	4



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## 1. PREMESSA

Anna Masutti, professoressa ordinaria di Diritto della Navigazione aerea e aerospaziale dell'Università di Bologna ringrazia il Presidente e gli Onorevoli componenti della X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo - per avere l'opportunità di intervenire e contribuire, in questo modo, al Disegno di Legge 'Disposizioni in materia di economia dello Spazio', un'iniziativa importante per il nostro Paese che vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali, e che ha la finalità di dotarlo di uno strumento normativo per lo sviluppo dell'economia dello Spazio.

Anticipo che, in ragione della complessità degli elementi di novità introdotti e del poco tempo a disposizione, le osservazioni che seguono saranno limitate al Titolo IV relativo alla 'RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO'.

## 2. Esame del Titolo IV 'RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO' (art. da 18 a 21).

### 2a. Sulle disposizioni relative alla 'Responsabilità civile'

La previsione dell'articolo 18, comma 2 del disegno di Legge relativa alla Responsabilità civile dell'operatore contempla quali sole cause di esonero da tale responsabilità la **condotta dolosa** (e non evitale) **del terzo** estraneo all'operazione spaziale, oppure la **condotta del terzo danneggiato**.

Nel primo caso, menzionando il solo comportamento doloso del terzo si prevede che la responsabilità oggettiva dell'operatore sussista anche in caso di colpa grave del terzo.

Si tratta di uno schema di particolare rigore che presumibilmente riflette la valutazione che l'operatore **deve essere in grado di prevenire e impedire** sempre le condotte **gravemente colpose** del terzo estraneo all'operazione spaziale (restando escluso solo il dolo del terzo).

Resta però la possibile **difficoltà** di individuare in modo rigoroso **il novero dei soggetti che possano qualificarsi come terzi estranei** all'operazione spaziale.

Con riguardo al secondo caso di esonero da responsabilità dell'operatore, l'ultima parte dell'art. 18 comma 2 - dove si fa riferimento a **danni causati esclusivamente dal danneggiato** - non aderisce pienamente alla previsione del successivo art. 20, comma 6, introdotta per la diversa ipotesi di danneggiamento subito da terzi per operazioni di lancio eseguite da Stati stranieri nel territorio italiano.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

In quest'ultima previsione si esclude il risarcimento per danni cagionati da colpa del danneggiato: la norma sembra dunque implicare che venga fornita la prova della condotta colposa con onere probatorio a carico dello Stato. In altre, parole nell'art. 18.2 l'elemento soggettivo della 'colpa' non è specificato, come invece avviene nel 20.6, ponendo l'onere della relativa prova a carico dello Stato.

Dal momento che il principio è lo stesso per entrambe le fattispecie - ovvero sia per l'art. 18.2, sia per l'art. 20.6 (e c'è per entrambe il richiamo all'art. 1227 cod. civ.) - sarebbe preferibile utilizzare per entrambe le disposizioni la stessa formulazione.

## **2b. Sulle disposizioni relative all'“Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria”**

Con riguardo alla disciplina dell'art. 21 sugli obblighi di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria, la previsione di cui al comma 5 riproduce la disciplina prevista dall'art. 1015 del cod. nav. per le assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto.

Resta da valutare quanto il mercato assicurativo sia disponibile ad assumere rischi di questa entità rimanendo soggetto alle limitazioni che precludono all'assicuratore medesimo di eccepire ad esempio la nullità del contratto. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla impossibilità di eccepire la circostanza che il danno sia la conseguenza del dolo dell'operatore.

Quanto alla possibilità per le imprese di assicurazione di offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese, si tratta di una previsione in linea con le coperture previste per i danni catastrofali. I consorzi dovranno essere registrati e approvati dall'IVASS e rispettare le previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 358/2003. Sul punto occorre ricordare che le società rispondono con il loro patrimonio e analoga garanzia dovrà essere data anche da tutti coloro che offriranno la copertura del danno.

Confidando che quanto esposto possa essere di aiuto per l'esame del Disegno di legge in parola, confermo di essere a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Roma, 3 dicembre 2024

Anna Masutti